



COMUNE DI STAGNO LOMBARDO

PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Roma 16, 26049 Stagno Lombardo – CR – tel. 0372 57032 – fax 0372 57232

e-mail comune.stagno@tl.n.it


P. I.V.A. 00304830193

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI SCOLASTICI A FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ



§§§§§§§§§§§§§§

ALLAGATO A) ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 26 DEL 25.09.2002

IL SINDACO
(MARIANI P.L. ROBERTO)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(MALVASSORI DR. FABIO)



Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di rimborso oneri scolastici a famiglie in difficoltà.

Articolo 2
Finalità

1. Con il presente regolamento il Comune di Stagno Lombardo intende favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico, in ottemperanza al D.P.R. 24.07.1977, n. 616.
2. A tale scopo, è istituito il "Fondo rimborso oneri scolastici a famiglie in difficoltà", il cui ammontare è determinato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 3
Attribuzioni

1. La competenza della gestione è attribuita al servizio amministrativo - finanziario.
2. Il servizio competente dovrà:
 - a) istituire un registro informatico dei richiedenti il beneficio, i cui dati dovranno confluire nell'Albo dei beneficiari di cui al D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118;
 - b) costituire un fascicolo personale per l'istruttoria e la conservazione degli atti;
 - c) concedere o negare i contributi richiesti;
 - d) espletare tutte le funzioni di controllo;
 - e) revocare gli eventuali benefici concessi;
 - f) coordinare gli interventi con le istituzioni scolastiche interessate.

Articolo 4
Definizione di oneri scolastici

1. Sono da considerare oneri scolastici e, pertanto, oggetto di rimborso totale o parziale, ai sensi del presente regolamento, le spese sostenute per il trasporto e la mensa e per i servizi di pre-scuola e post-scuola.
2. Gli oneri devono essere relativi alla frequenza dell'obbligo scolastico, come definita dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9.

Articolo 5
Beneficiari

1. Possono accedere al fondo i nuclei familiari residenti nel comune, che abbiano figli frequentanti le scuole operanti nel territorio comunale, le scuole medie inferiori per le quali è stato istituito il servizio di trasporto comunale e le scuole medie superiori relativamente al periodo dell'obbligo scolastico.

2. Compatibilmente con la disponibilità di spesa, il beneficio può essere esteso ai nuclei familiari temporaneamente presenti nel comune; in questo caso deve essere acquisita relazione dei servizi sociali.
3. Per nucleo familiare di riferimento si intende la famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e dei relativi provvedimenti di attuazione.
4. L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare, calcolato ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, dei relativi provvedimenti di attuazione nonché a norma del regolamento comunale per la concessione di provvidenze e benefici economici, non può essere superiore a €. 8.000,00. Nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente è pari o inferiore a €. 4.500,00, si procederà al rimborso integrale della spesa sostenuta o comunque nella misura massima di cui al successivo quinto comma.
5. L'ammontare del rimborso degli oneri scolastici non può superare per ogni nucleo richiedente la quota massima di €. 250,00 riferita all'anno scolastico.
6. In relazione alla disponibilità finanziaria, la Giunta Comunale potrà aggiornare i valori di cui ai precedenti commi 4 e 5.

Articolo 6 Domanda di rimborso

1. Le domande di rimborso devono essere inoltrate al servizio competente entro il 30 giugno d'ogni anno.
2. La domanda è compilata su apposito modulo disponibile presso l'ufficio competente e l'ufficio relazioni con il pubblico e deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - dichiarazione sostitutiva unica ex D.P.C.M. 18 maggio 2001 o certificazione rilasciata da altro ente erogatore.
 - dichiarazione sostitutiva degli oneri sostenuti o, in alternativa, documentazione comprovante gli oneri sostenuti.

Articolo 7 Istruttoria della domanda

1. In ottemperanza all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e all'articolo 7 del regolamento comunale per il procedimento amministrativo, entro trenta giorni l'ufficio competente dovrà comunicare al richiedente l'avvenuto accoglimento della domanda o le ragioni del diniego o la necessità di ulteriore documentazione.

Articolo 8 Valutazione delle domande e concessione del beneficio

1. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle istanze, l'ufficio competente provvederà alla valutazione delle domande ammesse a contributo e provvederà alla formazione di una graduatoria rapportata all'indicatore della situazione economica equivalente, al contributo massimo concedibile ed alla spesa sostenuta, secondo la seguente formula:

I.S.E.E. per contributo massimo : I.S.E.E. nucleo considerato = x: contributo massimo

Articolo 9 Controlli

1. Il Responsabile del servizio dovrà espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
2. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile potrà richiedere la documentazione necessaria.

Articolo 10 Revoca dei benefici

1. Nel caso in cui sia accertata l'omessa o infedele dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, il responsabile del servizio dispone la revoca dei benefici concessi. Questo consegue anche la restituzione di quanto il dichiarante ha ricevuto.
2. Il responsabile, in questo caso, provvede all'invio di una puntuale informativa personalizzata circa l'entità dell'indebitto, le cause che lo hanno determinato e le modalità di recupero, con l'eventuale concessione di congrua dilazione che tenga conto della situazione personale e patrimoniale del debitore.

Articolo 11 Contenzioso

1. Per le controversie relative all'applicazione del presente regolamento si fa riferimento alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12 Destinazione fondi residui

1. Qualora non sia possibile l'assegnazione dell'intero fondo allocato in bilancio, la parte residua potrà essere stanziata a favore di interventi per l'assistenza alla persona.

Articolo 13 Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)

1. I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva:
 - devono essere forniti per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente per l'accesso al contributo, ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998, e successive modificazioni, e del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni;

- sono raccolti dal Comune ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fini di erogare il contributo di rimborso di spese sanitarie;
 - possono essere comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza ed alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti;
 - sono trasmessi all'apposita banca dati dell'INPS per il calcolo della situazione economica equivalente e per l'effettuazione dei controlli formali.
2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge 675/1996);
 3. Il Comune, nella persona del Responsabile del Servizio, al quale vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, è il titolare del trattamento dei dati stessi.

Articolo 14 Norme di rinvio

1. Per quanto non specificato dal presente regolamento, si fa riferimento al regolamento comunale per la concessione di provvidenze e benefici economici.

Articolo 15 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui è divenuto esecutivo ad ogni effetto l'atto deliberativo della sua adozione.

Articolo 16 Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. È fatto carico all'assessorato competente della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.



COMUNE DI STAGNO LOMBARDO

PROVINCIA DI CREMONA

Deliberazione N. 26

Adunanza del 25.09.2002

Trasmessa all'O.RE.CO. il ///
col n. /// di Prot.

Codice Ente:
10806 3 Stagno Lombardo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione stra ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RIMBORSO DI ONERI SCOLASTICI A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'.

L'anno DUEMILADUE, addì VENTICINQUE
del mese di SETTEMBRE alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1) MARIANI Roberto	SI	
2) BOTTINI Maria Elisa	SI	
3) COTTARELLI Maria	SI	
4) ANTONIOLI Gian Franco	SI	
5) ANELLI Livio	SI	
6) RAVASI Simone	SI	
7) MAZZEO Donatella	SI	
8) FELISARI Benvenuto	SI	
9) PEDRINI Giorgio		SI
10) BOTTINI Alberto	SI	
11) GEREVINI Rosolino		SI
12) CARLI Carlo		SI
13) BIANZANI Giovanni	SI	
	10	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI DR. FABIO
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. MARIANI P.I. ROBERTO in qualità di
SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il
Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VERIFICATA l'opportunità di favorire il più possibile la piena attuazione del diritto allo studio, in ossequio ai principi stabiliti dagli articoli 9, 33 e 34 della Costituzione;

ANALIZZATA, attraverso un'approfondita indagine dei servizi scolastici e sociali, la situazione dei nuclei familiari del territorio ed evidenziata la necessità di interventi di tipo finanziario a sostegno degli stati di bisogno;

CONSIDERATA e valutata positivamente l'istituzione di un apposito fondo, da allocare annualmente in bilancio, per l'erogazione di contributi a rimborso totale o parziale degli oneri scolastici sostenuti da famiglie in difficoltà;

VISTA, pertanto, la conseguente necessità di approvare un apposito regolamento che disciplini l'accesso al fondo;

VISTO il testo regolamentare, predisposto dagli uffici ed allegato alla presente, composto da n. 16 (sedici) articoli, che si propone per l'approvazione;

SENTITA la relazione dell'assessore competente alla partita;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali;

VISTA la Legge 07 Agosto 1990, n. 241;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale relativamente alla Regolarità Tecnico-Amministrativa, ai sensi dell'ex art. 49 del citato Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, parere espresso in calce al presente atto;

CON voti favorevoli n. ¹⁰, contrari n. ⁰, astenuti n. ⁰ (-----
-----), espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge:

d e l i b e r a

- 1) di approvare il Regolamento Comunale per il rimborso di oneri scolastici a famiglie in difficoltà, che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, composto di n. 16 (sedici) articoli;
- 2) di revocare il regolamento comunale per l'accesso al fondo rimborso oneri scolastici famiglie in difficoltà, approvato con atto consiliare n. 20 del 22.04.1998.


VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, SI ESPRIME PARERE:


F A V O R E V O L E

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.L.GVO N. 267/2000, PER LA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA.


IL SEGRETARIO COMUNALE
(Malvassori dr. Fabio)



Il Presidente




Il Segretario Comunale




RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO


Stagno Lombardo, li 26 SET. 2002

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.L.gvo 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.
 si trasmette al competente O. di Controllo sugli atti dei Comuni, ai sensi dell'art. 126, comma 1, D.L.gvo 267/2000.



Il Segretario Comunale



Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Stagno Lombardo, li _____

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 D.L.gvo 267/2000)


Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:


decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.L.gvo 267/2000.

decorsi 30 giorni dal ricevimento di copia da parte dell'Organo Regionale di Controllo, avvenuta il _____, senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell'art. 134 del D.L.gvo n. 267/2000.

Stagno Lombardo, li 07 OTT. 2002

Il Segretario Comunale





A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio dell'Organo Regionale di Controllo

con Ordinanza Istruttoria in data _____ Prot. n. _____;

_____ la presente deliberazione è stata ripresa/revocata con deliberazione C.C. n. _____ del _____;

_____ sono state prodotte controdeduzioni: atti n. _____ del _____;

Estremi ricezioni atti richiesti: Organo Regionale di Controllo n. _____ del _____.

oooooooooooooooooooo

_____ Esecutiva decorsi 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi integrativi senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell'art. 134 della D.L.gvo n. 267/2000.

_____ Annullata parzialmente con provvedimento in data _____ n. _____ ric. ns. prot. n. _____.

_____ Annullata per vizi di legittimità con provvedimento in data _____ Prot. n. _____.

Stagno Lombardo, li _____

Il Segretario Comunale

_____ Atti O.RE.CO. n. _____ del _____ Esito: "Non si riscontrano vizi di legittimità"